SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 786)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANNIELLO, ACCILI, GIACOMETTI, MAZZOLI e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1977

Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori di servizi di nettezza urbana e simili

ONOREVOLI SENATORI. — I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono tuttora regolati dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, che al titolo VI, articoli 29 e seguenti, aveva previsto la tenuta da parte del Ministero dell'interno di appositi elenchi degli appaltatori, alla cui formazione e variazione avrebbe dovuto provvedere un'apposita commissione che di fatto non fu mai costituita.

Tale commissione — che aveva carattere essenziale dovendo, fra l'altro, pronunciarsi sulla idoneità delle imprese da iscrivere nell'elenco degli appaltatori — risultava ispirata ai criteri politici ed alla filosofia dello Stato propri dell'epoca, e pertanto la norma desueta, in quanto mai applicata, deve ritenersi colpita da abrogazione tacita per incompatibilità con i successivi dettami del nostro ordinamento positivo.

D'altra parte poichè tutto il titolo VI della legge n. 366 del 1941 risulta promanare dalla costituzione e dal funzionamento della commissione anzidetta e non potendovi, ovviamente, l'Amministrazione centrale provvedere tardivamente, può affermarsi a buon diritto che l'intero titolo VI deve considerarsi abrogato e che pertanto si impone un provvedimento legislativo che lo sostituisca.

Si osserva che, pur nelle dimensioni attuali, il regime dell'appalto in materia di servizi di nettezza urbana è, comunque, meritevole di considerazione, in quanto consente ad innumerevoli amministrazioni comunali di risolvere validamente i problemi ad essi connessi, sia sotto il profilo dell'organizzazione e della specializzazione, che sotto quello, molto importante, della razionalità e della economicità.

È ovvio però che ogni specializzazione presuppone una selezione atta a qualificare ed è pertanto perfettamente legittima l'esigenza degli appaltatori di vedere realizzata l'aspirazione ad una disciplina dell'affidamento in appalto dei servizi in questione.

Infatti la Costituzione democratica, e specificatamente l'articolo 41, nel sancire la libertà dell'iniziativa economica privata, assegna alla legge il compito di indirizzarla e coordinarla a fini sociali in modo che la sua attività sia volta a criteri di utilità generale.

È ovvio che l'appalto dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituisce un'attività economica volta ad una utilità pubblica e sociale incontrovertibile. Pertanto la disciplina dell'istituto ai fini di fissare i criteri di affidamento cui l'ente concedente deve attenersi, onde garantirsi della validità del negozio, è necessaria, inderogabile e costituzionalmente richiesta.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Ancorchè l'articolo 4 della Costituzione sancisca il diritto del cittadino a svolgere il lavoro liberamente scelto, è ovvio che un'attività imprenditoriale svolta in funzione di un interesse pubblico e sociale debba, quanto meno, essere selezionata in funzione della capacità organizzativa e della disponibilità economica necessaria a garantire la validità della prestazione.

L'albo istituendo perciò, lungi dall'essere chiuso a garanzia di interessi precostituiti, lascia libero l'accesso a quanti vogliano accedervi richiedendo soltanto l'accertamento delle disponibilità dei mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.

L'annesso disegno di legge concernente la istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori dei servizi di nettezza urbana e smaltimento rifiuti è inteso a realizzare, in uno con l'aspirazione degli appaltatori, quello strumento di garanzia valido a disciplinare il settore nell'interesse precipuo degli enti concedenti e della comunità.

Si stabilisce cioè che l'esercizio dell'appalto dei servizi di che trattasi sia subordinato all'iscrizione delle imprese nell'istituendo albo, previo accertamento, da parte dei comitati per la gestione dello stesso, del possesso dei requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria specificati dalla legge.

Si vuole cioè creare quel presupposto di moralizzazione e specializzazione del settore eliminando così quei rami parassitari che vegetano ai margini di essi a danno degli enti concedenti e dei lavoratori impiegati nei servizi.

Per quanto concerne l'organizzazione dell'albo esso si articola nei comitati centrali e regionali.

La presidenza del comitato centrale è affidata a magistrati del Consiglio di Stato mentre quella dei comitati regionali è affidata a funzionari dell'Amministrazione dello Stato. Dei comitati sono chiamati a far parte, oltre, naturalmente, ai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche funzionari delle amministrazioni interessate.

Le funzioni di segreteria vengono affidate agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

I comitati dell'albo sono incaricati dell'esame dei requisiti all'atto dell'iscrizione e della vigilanza sulle ulteriori vicende delle imprese, sia per quanto concerne il permanere dei requisiti di idoneità, sia per quanto concerne il rispetto da parte delle stesse di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che disciplinano l'istituto dell'appalto dei servizi di nettezza urbana e connessi. Essi promuovono e favoriscono, d'intesa con le associazioni di categoria e gli enti locali, lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi di nettezza urbana.

Il comitato centrale inoltre decide sull'accoglimento delle domande di iscrizione, cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo, fissa la potenzialità economica ed operativa delle imprese, coordina l'attività dei comitati regionali e vigila su di essi.

Per quanto poi attiene al fabbisogno derivante dal funzionamento dell'Albo, gli iscritti saranno assoggettati ad un contributo annuo commisurato alla categoria di appartenenza.

Il Ministro dell'interno determinerà la misura del contributo annuale tenendo conto della potenzialità delle imprese iscritte e del loro numero.

Per quanto concerne i singoli articoli si osserva:

l'articolo 1 tratta dell'istituzione dell'albo e fissa il principio per il quale l'iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio delle attività previste dall'albo medesimo;

gli articoli da 2 a 10 trattano della composizione e della competenza del comitato centrale e dei comitati regionali;

l'articolo 11 tratta dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo;

gli articoli da 12 a 15 trattano delle categorie in cui l'albo è suddiviso e delle variazioni;

gli articoli 16 e 17 trattano della sospensione e della cancellazione dall'albo;

gli articoli da 18 a 22 trattano delle sanzioni disciplinari e dei ricorsi;

seguono poi norme generali, transitorie e disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Denominazione dell'albo*)

È istituito presso il Ministero dell'interno l'albo nazionale degli appaltatori di servizi di nettezza urbana, disciplinato dalle seguenti norme e comprendente tutti coloro che esercitano la gestione di pubblici servizi di nettezza urbana e smaltimento rifiuti previsti dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

L'iscrizione nell'albo è obbligatoria ed è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma.

L'albo è rappresentato, secondo le modalità da stabilire con i provvedimenti istitutivi, nelle commissioni nazionali o regionali che abbiano per specifico oggetto della loro attività la programmazione e la disciplina dei servizi di nettezza urbana e di smaltimento rifiuti.

Art. 2.

(*Organi dell'albo*)

Organi dell'albo sono:

a) il comitato centrale;

b) i comitati regionali.

Il comitato centrale ha sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

I comitati regionali hanno sede presso le Regioni.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

Art. 3.

(*Comitato centrale*)

Il comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro;

c) da tre a cinque rappresentanti dell'organizzazione sindacale delle imprese (Ausitra);

d) da tre a cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) da tre rappresentanti eletti dai comitati regionali.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, le nomine avvengono su designazione:

del presidente del Consiglio di Stato per il membro di cui alla lettera *a*);

del Ministro competente, per i membri di cui alla lettera *b*);

dell'associazione nazionale di categoria per i membri di cui alle lettere *c*) e *d*);

dei comitati regionali per i membri di cui alla lettera *e*).

Il comitato elegge, tra i suoi componenti, due vice presidenti.

I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

(*Comitati regionali*)

Ogni comitato regionale è composto:

a) da un consigliere di prefettura del capoluogo di Regione con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante degli enti locali;

c) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) dal medico provinciale del capoluogo della Regione;

e) da tre a cinque rappresentanti della associazione industriale del capoluogo ove ha sede il comitato;

f) da tre a cinque rappresentanti delle associazioni locali di categoria aderenti alle organizzazioni sindacali.

I membri, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno su designazione:

del prefetto per il membro di cui alla lettera *a*);

della Giunta regionale per il membro di cui alla lettera *b*);

del presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per il membro di cui alla lettera *c*);

del presidente dell'associazione industriale per i membri di cui alla lettera *e*);

delle associazioni regionali di categoria per i membri di cui alla lettera *f*).

Ogni comitato elegge fra i suoi membri un vice presidente.

Art. 5.

(*Membri effettivi e membri supplenti*)

Nei comitati, in corrispondenza di ciascun membro effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che può partecipare alle sedute in assenza del titolare.

I membri dei suddetti comitati che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovo delle cariche, dai rispettivi supplenti.

Art. 6.

(*Proroga dei poteri*)

I poteri del comitato, scaduti i termini di carica dei suoi membri, sono prorogati finchè non si sia provveduto alle nuove nomine.

Art. 7.

(*Attribuzioni del comitato centrale*)

Il comitato centrale dell'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) decidere sull'accoglimento delle domande per l'iscrizione all'albo nelle varie

categorie, già ricevute ed istruite dai comitati regionali, e sentito il parere degli stessi;

b) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale degli appaltatori dei servizi di nettezza urbana e smaltimento rifiuti;

c) fissare la potenzialità economica ed operativa delle imprese;

d) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo e deliberare le sospensioni, le cancellazioni, i provvedimenti disciplinari previsti dai successivi articoli;

e) promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento del servizio di nettezza urbana;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) proporre al Ministro dell'interno, a norma del successivo articolo 29, secondo comma, gli importi della tassa di iscrizione all'albo, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso;

h) esercitare ogni altro ufficio attribuitogli dalla legge.

Art. 8.

(*Attribuzioni dei comitati regionali*)

I comitati regionali dell'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande di iscrizione all'albo e rimetterle con motivato parere al comitato centrale per le decisioni;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della Regione;

c) vigilare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo nonchè sull'osservanza delle norme che regolano i servizi di nettezza urbana e connessi;

d) proporre al comitato centrale le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 18;

e) promuovere e favorire nell'ambito regionale, d'intesa con le associazioni di categoria e con gli enti locali lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi di nettezza urbana e smaltimento rifiuti;

f) esercitare ogni altro incarico ad essi delegato dal comitato centrale.

Art. 9.

(*Deliberazione del comitato*)

Le deliberazioni del comitato centrale e dei comitati regionali sono valide in prima convocazione se prese con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti, sono valide in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

(*Iscrizione nell'albo*)

Le persone fisiche o giuridiche che hanno l'obbligo dell'iscrizione nell'albo devono farne domanda al comitato regionale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

L'iscrizione è condizione per la partecipazione ad aste pubbliche, licitazioni o trattative private per l'appalto dei servizi di nettezza urbana e smaltimento rifiuti previsti dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

L'iscrizione all'albo si comprova mediante certificato valevole per un anno, da rilasciarsi dal comitato centrale di cui al precedente articolo 3.

Art. 11.

(*Requisiti richiesti*)

I requisiti per l'iscrisione all'albo sono i seguenti:

1) possesso della cittadinanza italiana;

2) iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'attività di servizi di nettezza urbana e gestione impianti;

3) assenza di condanne che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi salvo che sia intervenuta

riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

4) assenza di procedimenti penali in corso in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

5) assenza di procedure fallimentari in corso o passate, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

6) idoneità tecnica e capacità finanziaria commisurata alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione;

7) disponibilità di mezzi tecnici e attrezzature adeguate all'attività da svolgere;

8) gestire o avere gestito servizi di nettezza urbana in comuni, consorzi di comuni e comprensori, la cui popolazione sia complessivamente eguale o maggiore di quella della categoria per la quale si chiede la iscrizione;

9) avere effettuato la denuncia annuale dei redditi a norma di legge;

10) essere iscritto ad un'associazione nazionale di categoria.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 3), 4) e 5) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa, e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa, un institore o un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratta di società, da tutti i soci della società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni, dal legale rappresentante e dal direttore tecnico, ove esista, per tutti gli altri tipi di società.

L'idoneità tecnica è richiesta per il legale rappresentante, o per il direttore tecnico, ove esista.

La capacità finanziaria va dimostrata mediante idonee referenze bancarie.

I requisiti di cui al numero 8) del presente articolo possono essere posseduti dal direttore tecnico.

Art. 12.

(*Categorie dell'albo*)

Le imprese sono iscritte nell'albo, distinte per categorie, secondo i comuni, i consorzi di comuni o comprensori serviti la cui popolazione, risultante dall'ultimo censimento, sia complessivamente contenuta nei limiti previsti in corrispondenza delle seguenti classi:

categoria « A », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre 300.000 abitanti;

categoria « B », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 150.000 e fino a 300.000 abitanti;

categoria « C », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 100.000 e fino a 150.000 abitanti;

categoria « D », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 70.000 e fino a 100.000 abitanti;

categoria « E », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 50.000 e fino a 70.000 abitanti;

categoria « F », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 30.000 e fino a 50.000 abitanti;

categoria « G », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione oltre i 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

categoria « H », comuni, consorzi di comuni o comprensori serviti con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Art. 13.

(*Fusioni e trasformazioni*)

Le imprese individuali o le società di persone o di capitale che risultino da cessazione, trasformazione, o fusione di imprese già iscritte nell'albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte semprechè sussistano i requisiti di cui al precedente articolo 12.

Art. 14.

(*Decisione sulle domande di iscrizione e di abilitazione*)

Il comitato decide, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sull'accoglimento della domanda di iscrizione, con provvedimento motivato che è notificato all'interessato.

Art. 15.

(*Variazioni*)

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque ne abbia interesse.

L'impresa è tenuta a comunicare al comitato centrale e al comitato regionale ove essa ha sede, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione.

Le comunicazioni devono pervenire al comitato entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce, nonchè al comitato regionale competente.

Art. 16.

(*Sospensione dall'albo*)

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente un giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa.

Nell'ipotesi di cui al numero 1 la sospensione dura finchè persiste la causa che l'ha determinata, tale sospensione non ha effetto per gli appalti in corso di gestione e fino alla scadenza degli stessi.

Nell'ipotesi di cui al punto 2 la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato e non può avere durata superiore a due anni.

Art. 17.

(*Cancellazione dall'albo*)

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa e il termine di cui al precedente articolo 16 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando, trattandosi di cooperativa, questa sia stata sciolta.

Art. 18.

(*Sanzioni disciplinari*)

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando siano dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato;

2) quando eludano le norme legislative in materia di rapporto di lavoro o non applichino il contratto collettivo nazionale di lavoro;

3) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 16.

Nell'ipotesi di cui al numero 1) le imprese sono radiate dall'albo.

Nell'ipotesi di cui ai numeri 2) e 3) possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura nei casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese ad un anno per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura. Tale sospensione non ha effetto sugli appalti in

corso di gestione, anche nel caso che sia in corso procedura per il rinnovo;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di recidiva grave.

Art. 19.

(*Conseguenze disciplinari di condanne penali*)

Le condanne di cui al numero 7) del precedente articolo 11 comportano:

1) la radiazione dal'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per l'impresa in accomandita semplice o per azioni di escludere e, ove sia il caso, sostituire entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori o i soci accomandatari condannati;

4) l'obbligo per ogni altro tipo di società di sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori condannati;

5) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

Art. 20.

(*Reiscrizioni*)

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 17, numero 3), possono ottenere la reiscrizione purchè riacquistino i requisiti di cui all'articolo 11.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui al numero 2) dell'articolo 18 non possono ottenere la reiscrizione prima che sia-

no trascorsi due anni dalla data della radiazione.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui agli articoli 18, numero 1) e 19 possono ottenere la reiscrizione quando a favore delle persone di cui trattasi sia intervenuta la riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Art. 21.

(*Decisioni - Competenze*)

La radiazione dall'albo, la cancellazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato centrale.

Prima di decidere il comitato deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno venti giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico e sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato regionale competente, e alle amministrazioni comunali per le conseguenti determinazioni.

Art. 22.

(*Ricorsi*)

Contro i provvedimenti del comitato centrale è proponibile ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, al Ministero dell'interno.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Se i provvedimenti non vengono impugnati nel termine di cui al primo comma del presente articolo, le decisioni del comitato diventano definitive e devono essere notificate al ricorrente ed essere pubblicate sul foglio degli annunzi legali della provincia in cui è la sede dell'impresa a cura del comitato stesso.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono

comunicati al Ministro dell'interno, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui l'impresa è iscritta e alle associazioni di categoria.

Art. 23.
(*Esercizio abusivo del servizio di nettezza urbana*)

Chiunque eserciti l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto all'albo, ovvero continui ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 24.
(*Omissione di comunicazione all'albo*)

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori dell'impresa o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste nell'articolo 13 sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000.

Art. 25.
(*Prevenzione e accertamento dei reati*)

La prevenzione e l'accertamento dei reati previsti nella presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia.

Art. 26.
(*Disposizioni transitorie*)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano il servizio di nettezza urbana possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, provvedano alla iscrizione nell'albo.

L'iscrizione si ottiene presentando al comitato, a norma dell'articolo 10, domanda corredata delle certificazioni del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11.

Chi non avendo ottenuto l'iscrizione nell'albo nel termine prescritto dal primo comma o, dopo esserne stato cancellato a nor-

ma del comma precedente, continui ad esercitare il servizio di nettezza urbana incorre nel reato dell'articolo 23.

Art. 27.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

Art. 28.
(*Vigilanza*)

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dell'interno.

Art. 29.
(*Mezzi per far fronte alle spese*)

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, gli iscritti all'albo sono assoggettati ad una tassa annuale, per la cui esazione si osservano le procedure previste dal testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

La misura annuale della tassa è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, sentito il comitato dell'albo, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui essa si riferisce.

Agli inadempienti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 10 del testo unico sopra citato.

Art. 30.
(*Abrogazioni e disposizioni finali*)

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

I contratti già aggiudicati prima dell'entrata in vigore della presente legge resteranno in vigore fino alla loro scadenza. Ai contratti nuovi o che si rinnoveranno dopo l'entrata in vigore della presente legge si applicheranno le disposizioni in essa contenute.